# COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

# REGOLAMENTO COMUNALE

# DI

# POLIZIA URBANA

Allegato a delibera C.C. n. 44 del 29.11.2010

# *COMUNE DI MORNICO LOSANA*
# *PROVINCIA DI PAVIA*

## *REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA*
***Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del***

***INDICE***


***TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI***

***ART. 1: FINALITA'***
***ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA***
***ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI***
***ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE***

***TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

***ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE***
***ART. 6: LUMINARIE***
***ART. 7: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI***
***ART. 8: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO***

***TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

***ART. 9: MARCIAPIEDI E PORTICI***
***ART.10: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE***
***ART.11: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI***
***ART.12: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO***
***ART.13: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO***
***ART.14: SGOMBERO NEVE***
***ART.15: RAMI E SIEPI***
***ART.16: PULIZIA FOSSATI***
***ART.17: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI***
***ART.18: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI***
***ART.19: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI***

***TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE***

***ART.20: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI COMNALI***
***ART.21: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI***
***ART.22: OGGETTI MOBILI***
***ART.23: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO***
***ART.24: ACCENSIONE DI FUOCHI***
***ART.25: TUTELA DELLA QUIETE***
***ART.26: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE***
***ART.27: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI***
***ART.28: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO***
***ART.29: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/OANTIGRANDINE" PER***

*ALLONTANARE I VOLATILI*
*ART.30: USO MACCHINE DA GIARDINO*
*ART.31: DEPOSITI ESTERNI*
*ART.32: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE*

*TITOLO 5 : ANIMALI*

*ART.33: ANIMALI DI AFFEZIONE*
*ART.34: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI*
*ART.35: CANI*
*ART.36: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO*

*TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA*

*ART.37: ERBORISTERIE*
*ART.38: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO*
*ART.39: ATTIVITA' MISTE*
*ART.40: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE*
*ART.41: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGIME DELLE AREE*
*ART.42: OCCUPAZIONE PER ESPOSIZIONE DI MERCI*
*ART.43: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO*
*ART.44: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGENGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'*
*ART.45: SCAMBI DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI*
*ART.46: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI*
*ART.47: COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO*
*ART.49: PUBBLICITA' DEI PREZZI*
*ART.50: MATERIALE PORNOGRAFICO*
*ART.51: MESTIERI GIROVAGHI*
*ART.52: OBBLIGO DI VENDITA*
*ART.53: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE*

*TITOLO 7 : VARIE*

*ART.54: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E DELLA TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO*
*ART.55: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA*
*ART.56: ACCATTONAGGIO*
*ART.57: ARTISTI DI STRADA*
*ART.58: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO*
*ART.59: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI*
*ART.6 0: CONTRASSEGNI DEL COMUNE*

*TITOLO 8 : SANZIONI*

*ART.61: SANZIONI AMMINISTRATIVE*

*TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*
*ART.62: ABROGAZIONI DI NORME*
*ART.63: REITERAZIONE*
*ART.64: ENTRATA IN VIGORE*
*ART.65: NORMA FINALE*

## TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1 : Finalità*

1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### *Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana*

1) Le funzioni amministrative di **Polizia Urbana** concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

### *Art. 3 : Accertamento delle violazioni*

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia locale Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

### *Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie*

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, saranno aggiornate ogni due anni con Deliberazione della Giunta Comunale.

## TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### *Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche*

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### *Art. 6 : Luminarie*

1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma al nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza,
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari*

1) Previo consenso della proprietà**,** non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili, manifestazioni sportive e culturali, per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

### *Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico*

1) Sul suolo pubblico è vietato:
a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art. 1) che nelle parti di comune o di altrui uso;
c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
**j) il transito e la manovra di mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezione**
l)imbrattare di fango, con mezzi agricoli, le strade comunali siano esse asfaltate o meno;

2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;
4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
**5) La violazione di cui al punto j) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 oltre all'obbligo del risarcimento del danno causato al bene comunale;**
6) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### *Art. 9 : Marciapiedi e portici*

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.*

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana che deve essere convogliata a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
4) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
5) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7) Le violazioni di cui ai commi 1), e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) Le violazioni di cui ai commi 4), 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10)La violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### *Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri*

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, nel rispetto della normativa dettata in materia dalla Regione Lombardia

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano*

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare **ovvero incidere** sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Su edifici privati, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

### *Art. 13 : Nettezza del suolo e dell'abitato*

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5) E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e comunque esalazioni. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici o immondizie dovranno essere collocato dentro gli appositi cassonetti.

6) E' comunque sempre vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori degli appositi contenitori.

7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### *Art. 14 : Sgombero neve*

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e

dei negozi nonchè i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 15 : Rami e siepi*

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 16 : Pulizia fossati e Condotta acque (art.32 nuovo Codice della strada)*

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2) Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
3) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno una entro il 30 agosto.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 17 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci*

1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 18 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali*

1) Ferme restando le disposizioni generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 19 : Esposizione di panni e tappeti*

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

### *Art. 20 : Limitazione al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi comunali*

1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto per annaffiare orti e giardini e per altri usi non strettamente indispensabili.
2) L'utilizzo dei pozzi comunali, attivati dall'Amministrazione nei mesi estivi, sarà consentito ai soli residenti ed ai possessori dei terreni ubicati nel territorio di Mornico Losana. Il prelievo dell'acqua da parte dei non residenti comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

### *Art. 21 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili*

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

### *Art. 22 : Oggetti mobili.*

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 23 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto*

1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante

3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 24 : Accensioni di fuochi*

1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dall'ASL.
2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonchè nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 25 Tutela della quiete*

1) In tutte le aree pubbliche oltre che nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo nel caso di espressa autorizzazione per intrattenimento musicale.
3)Gli intrattenimenti musicali autorizzati non possono protrarsi oltre le ore 00.30 e comunque le musiche e gli autoparlanti devono essere abbassati dalle ore 23,00.
E'altresì vietato praticare in qualsiasi ora del giorno attività ludiche rumorose, cantare o urlare in modo tale da arrecare molestia ai cittadini.
4) E' vietata nei centri abitati del comune la detenzione in abitazioni, negozi magazzini, cortili e giardini, di cani o di latri animali che disturbino specialmente di notte, con insistenti e prolungati guaiti o latrimenti, il riposo e le occupazioni dei cittadini.
5) Fatto salvo il disposto di cui al I comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, questa, salvo espressa autorizzazione in deroga, non potrà protrarsi oltre le 00,30.
6) Di norma, per i pubblici esercizi e i circoli privati , palestre scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchiature radiotelevisive e di riproduzione musicale e simili dalle ore 00,30 alle ore 8,00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.
7) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del regolamento in generale, per "disturbo", deve intendersi l'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane, nonchè turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali dei monumenti dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi . Legge n. 447/1995).

8) Le violazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5, comportano una sanzione da Euro 25,00a 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare le immissioni sonore e le attività non consentite.
9) La violazione di cui al comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 258,00 a 10329,00 ai sensi dell'art. 10 della legge 447/95.
10) nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Il comune può prescrivere limitazioni nei casi particolari
11) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime provocando rombi scoppi e rumori inutili.
12) La violazione di cui ai commi 11 e 12, comporta una sanzione amministrativa da 25,00 a Euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

### *Art. 26 : Attività produttive ed edilizie rumorose*

1)I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.
3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

### *Art. 27 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali*

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le 24,00 e fino alle alle ore 07, 00 del giorno successivo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

### *Art. 28 : Uso dei dispositivi antifurto*

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei

principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
4) La violazione di cui ai commi 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

### *Art. 29 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili*

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

### *Art. 30 Uso macchine da giardino*

1)L'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
2) L'impiego di macchine e di impianti di lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale della macchine ed attrezzature.
3) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da 25,00 a 150,00 euro e la cessazione immediata dell'attività.

### *Art. 31 : Depositi esterni*

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

### *Art. 32 : Sosta o fermata di veicoli a motore*

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## TITOLO V : ANIMALI

### *Art. 33 : Animali di affezione*

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinchè questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### *Art. 34 : Custodia e tutela degli animali*

1) Ai proprietari o possessori di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le deiezioni che abbiano sporcato i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.
E' vietato a chiunque:
a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6) La violazione di cui al comma 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25.00 a € 150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

### *Art. 35 : Cani*

1) E' fatto divieto assoluto di abbandonare i cani sul territorio Comunale.
2) E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico.
3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori – intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'ASL - idonea museruola. L'applicazione della museruola è sempre obbligatoria, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni legislative specifiche, per i cani di grossa taglia (quali quelli di razza Alano, Dobermann, Rottweiler, Pastore Tedesco, Pastore Belga, Pastore del Caucaso, Terranova, Maremmano, San Bernardo e simili) quando gli stessi si trovino ove vi sia adunanza di persone.
4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
5) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizione di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nel caso in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
6) E' vietato consentire agli animali che con deiezioni sporchino, i marciapiedi, le strade e ogni altro luogo pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento chiunque li abbia in custodia deve provvedere all'immediata pulizia del suolo e gli escrementi dovranno esere riposti negli appositi contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A tal uopo è fatto obbligo ai conduttori di cani di minirsi di attrezzatura, (paletta e sacchetto) per la raccolta degli escrementi, da esibirsi a richiesta del personale incaricato alla vigilanza.
7) E' fatto divieto assoluto di condurre cani nei giardini pubblici, anche se l'animale è al guinzaglio o accompagnato, e lasciarli entrare negli spazi erbosi sistemati ad aiuole (dell'osservanza di tale dispositivo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati).
8) I cani non possono essere tenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva

insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico.
9) Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igenico-sanitarie ed i proprietari o detentori nonché incaricati della loro custodia, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
10) Per i comportamenti tenuti in violazione dei precedenti commi, fatto salvo l'obbligo a carico del trasgressore del ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di imbrattamento del suolo pubblico, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra il minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

### *Art. 36 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato*

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

## TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

### *Art. 37 : Erboristerie*

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931n. 99 (commi 6 e 7) (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzato soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Approvazione del Testo Unico delle leggi Sanitarie) è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).
4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

### *Atr. 38 : Vendita con consumo immediato*

1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di produzione alimentare, abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

### *Art. 39 : Attività miste*

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico-edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .
3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### *Art. 40 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante*

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'art.28 della legge114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) rilasciata da un Comune della Lombardia;
b) I titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art.28 della legge114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
c) I produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 44.
3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, si dispone quanto segue:
a) E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante lungo le Strade Provinciali, Statali o Comunali di viabilità extraurbana. Tale divieto vale altresì per tutti i luoghi del territorio comunale dove vige il divieto di sosta o fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di incroci e curve oltre che lungo le vie di viabilità principale urbana e in tutti quei che la sosta, per effettuare operazioni di vendita, crei problemi di circolazione stradale. Le zone precluse dall'esercizio al commercio itinerante s'intendono anche quelle elencate negli allegati di cui al nuovo regolamento per il Commercio su aree pubbliche.
b) Per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto, cimiteri e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
c) Salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
d) L'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree di fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
e) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi strumento atto a creare disturbo.
4) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, a terzi.
5) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
6) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale o copia conforme.
7) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita è tenuto a raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

10) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.
11) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
12) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
13) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### *Art. 41 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree*

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati con provvedimento dell'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2) L'attività di vendita è consentita per un totale massimo complessivo di 13 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 40 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' comunque sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
4) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
5) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### *Art. 42: Occupazioni per esposizioni di merci*

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare la relativa tassa.
2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato)solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.
5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

### *Art. 43 : Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio.*

1)L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita concessione all'occupazione del suolo pubblico, al pagamento dei rispettivi oneri e al rispetto del Regolamento TOSAP.

2)Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate (fatto salvo quanto stabilito nelle prescrizioni specifiche sulle concessioni rilasciate).
3) Ai pubblici esercizi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### *Art. 44 : Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità*

1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) sono vietati ai minori di anni 14, i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;
b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;
d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi:
* in numero superiore a 2 per i locali con superficie fino a 50 mq;
* in numero superiore a 4 per i locali con superficie maggiore di 50 mq e all'interno dei circoli privati di cui al primo comma.
3) Gli esercizi che dispongono di un numero di apparecchi superiore a quello stabilito, devono adeguarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.17 *bis* e 17 *ter* del R.D. 773/31 ( Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in quanto trattasi di violazioni all'articolo 9 dello stesso R.D..

### *Art. 45 : Scambio di cose tra hobbisti e scambisti.*

1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico, da richiedersi secondo il Regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti e scambisti, è autorizzata purché non si tratti di vendita.
2) Preventivamente all'inizio di attività dovrà essere inoltrata comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa, mediante apposita modulistica da ritirarsi presso tale ufficio.
3) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile, su ogni articolo.
4) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).
5) Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

### *Art. 46 : Servizi igienici nei locali pubblici.*

1) Agli esercenti di bar – caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili e a disposizione della clientela i servizi igienici.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### *Art. 47 : Definizione di valore esiguo.*

1) Ai sensi dell'articolo 247 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/1940, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 250,00.

### *Art. 48 : Commercio all'ingrosso e al dettaglio.*

1) I commercianti all'ingrosso possono vendere solo ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalla regione (art. 26 comma 2 del D. lgs 114/98 , riforma relativa al settore del commercio).
4) Compatibilmente con quanto previsto dalle norme in materia urbanistica, nella stessa unità immobiliare è consentito l'esercizio separato dell'attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio alle seguenti condizioni:
a) se vi è un ingresso esterno in comune, con lo stesso numero civico, occorre che internamente vi sia una struttura in grado di separare gli accessi ai distinti locali o parti di locali che, comunque, devono risultare ben distinti;
b) se vi sono aperture, che rendono i locali comunicanti, occorre che le stesse non siano accessibili né utilizzabili dalla clientela.
Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente, negli stessi locali, il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del D. lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio), erano autorizzati in tal senso (art. 26 comma 2 del citato D. lgs 114/98. Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.
5) Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dal D. lgs 114798, l'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo di regolarizzare l'attività.

### *Art. 49 : Pubblicità dei prezzi.*

1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del D. lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), dal D.L.vo 84/2000 (Attuazione della direttiva98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.
2) I soggetti che vendono merci rimanenti nella sfera della propria attività, compresi gli artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi si intende assolto anche tramite l'utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del28:05.1999).
4) Per quanto non previsto dal D. lgs 114/98 e dal D.L.vo 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del D.lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

### *Art. 50 : Materiale pornografico.*

1) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 100 dai luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago dei bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari, calcolate sul percorso pedonale più

breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.
2) E' vietato esporre, in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico, materiale a contenuto pornografico.
3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 426,00.

### *Art. 51 : Mestieri girovaghi.*

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino parcheggiatore e mestieri analoghi senza comunicazione preventiva indirizzata all'ufficio di Polizia Amministrativa, almeno 2 giorni prima dell'inizio dell'attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

### *Art. 52 : Obbligo di vendita (offerta al pubblico).*

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

### *Art. 53 : Distributori di carburante.*

1) Gli orari di apertura, turnazione e riposo settimanale, dei distributori di carburante, sono regolati dal Sindaco in conformità alla vigente normativa regionale specifica (Regione Lombardia).
2) In base alla delibera di cui al comma 1, vi è lo'bbligo, per o titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti, di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate dei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, cartelli che devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione di carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi, di ogni singolo prodotto, nei confronti dei consumatori finali, è fattoobbligo mdi esporre in modo visibile e leggibile, dalla carreggiata stradale, i prezzi praticati al consumo.
4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.

## TITOLO VII : VARIE

### *Art. 54: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.*

1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica, sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
3) Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### *Art. 55 : Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.*

1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale.
2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile, dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura e cimiteri.
5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
6) La violazione di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
7) Le violazioni di cui ai commi 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) La violazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. lgs 114/98.

### *Art. 56 : Accattonaggio.*

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e in modo offensivo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

### *Art. 57 : Artisti di strada.*

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, sono tenuti a presentare comunicazione, almeno 5 giorni prima, all'ufficio di Polizia Amministrativa. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 25 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2) La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00.

### *Art. 58 : Divieto di campeggio libero.*

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli,in modo da assicurare l'allontanamento, delle persone e dei veicoli, con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la colla orazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente

richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare, con gli organi di Polizia, per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

### *Art. 59 : Ingresso abusivo in strutture comunali.*

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 del C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono le strutture comunali quali: parchi, piscine, campi sportivi ecc…
29 La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

### *Art. 60 : Contrassegni del Comune.*

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

## TITOLO VIII : SANZIONI

### *Art. 61 : Sanzioni amministrative.*

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## TITOLO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### *Art. 62 : Abrogazioni di norme.*

1) sono abrogate e sostituite con il presente Regolamento le ordinanze e i Regolamenti precedenti e/o incompatibili con il presente Regolamento.
2) Le attività o situazioni già in essere, all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni.

### *Art. 63 : Reiterazione.*

1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento, in misura ridotta, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2) Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni, per essa previste, sono raddoppiate.

### *Art. 64 : Entrata in vigore.*

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

### *Art. 65 : Norma finale.*

Eventuali modifiche, disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.